

Commercializzazione e controllo degli esplosivi per uso civile. Attuazione della direttiva 2014/28/UE


Atto del Governo n. 269
(art. 1, Legge 9 luglio 2015, n. 114)

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

marzo 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 298



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

Atti del Governo 269

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Schede di lettura

La direttiva 2014/28/UE e il contesto europeo

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile**.

La direttiva che il presente atto del Governo va a recepire fa parte di un 'pacchetto' di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti.

Tali provvedimenti scaturiscono dalla decisione n. 768/2008/CE e dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli "organismi di valutazione della conformità" e vigilanza del mercato.

Il 'pacchetto' di adeguamento al nuovo quadro europeo sulla commercializzazione dei prodotti riguarda:

- la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli **esplosivi per uso civile** (gli articoli pirotecnici), direttiva 2014/28/UE;

- la **compatibilità elettromagnetica**, direttiva 2014/30/UE;

- gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, direttiva 2014/31/UE;

- gli **strumenti di misura**, direttiva 2014/32/UE come modificata dalla direttiva 2015/13/UE;

- i **sistemi di protezione** destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, direttiva 2014/34/UE;

- il **materiale elettrico** destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, direttiva 2014/35/UE.

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale, suscettibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi.

La direttiva 2014/28/UE introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di **messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile**, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*.

In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Quel regolamento pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi.

Quella decisione reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto - anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 - dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone (talora ampliandone) gran parte dei contenuti.

Direttiva [2014/28/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

La direttiva 2014/28/UE procede alla rifusione della [direttiva 93/15/CEE](#) del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Essa stabilisce le norme per l'immissione sul mercato e la vigilanza degli esplosivi per uso civile nell'Unione europea.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:

- gli esplosivi destinati a essere usati dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza;
- gli articoli pirotecnici, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE;
- le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva stessa (relativi ai trasferimenti delle munizioni, alle deroghe per ragioni di sicurezza pubblica e allo scambio di informazioni).

La direttiva stabilisce gli obblighi degli operatori economici, ossia le responsabilità dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori per quanto riguarda il commercio di esplosivi commerciali.

Prescrive in particolare che:

- gli esplosivi disponibili sul mercato dell'Unione europea rechino la marcatura CE di conformità per dimostrare di rispondere a tutti i requisiti essenziali di sicurezza della legislazione dell'Unione;
- per ottenere la marcatura CE, il fabbricante si sottoponga a una valutazione della conformità, rediga la documentazione tecnica dettagliata per i prodotti e si assicuri che siano tracciabili;
- gli importatori controllino che i fabbricanti si siano sottoposti correttamente alla valutazione della conformità e informino le autorità nazionali preposte a vigilare sulla sicurezza nel caso in cui ritengano che l'esplosivo rappresenta un rischio;
- tutta la documentazione necessaria sia registrata e conservata per dieci anni;
- la documentazione e le informazioni di sicurezza siano scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali;
- i fabbricanti e gli importatori riportino il proprio indirizzo postale sull'esplosivo;

i distributori controllino che l'esplosivo rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nel Paese di destinazione. Se ritengono che gli esplosivi presentino un rischio, devono conformemente informare le autorità nazionali preposte a vigilare sulla sicurezza.

La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, i compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva, e prescrive quali debbano essere i requisiti di tali organismi.

Prevede infine specifiche procedure per le autorità nazionali di vigilanza del mercato affinché queste possano individuare gli esplosivi che non rispettano tutte le prescrizioni previste, prevenire l'importazione di prodotti pericolosi da Paesi terzi e adottare le azioni correttive appropriate.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 19 aprile 2016.

La direttiva 2014/28/UE deriva dalla proposta presentata dalla Commissione europea il 21 novembre 2011 ([COM\(2011\) 771](#)) e in merito alla quale la 14a Commissione permanente del Senato si è pronunciata in senso favorevole con Risoluzione del 1° febbraio 2012 ([doc. XVIII-bis n. 60](#)).

La proposta di direttiva era stata presentata contestualmente ad altre proposte legislative, finalizzate ad adeguare i corrispondenti testi legislativi al cosiddetto "pacchetto merci" del 2008 e in particolare al "nuovo quadro normativo" (NQN) costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

L'iniziativa legislativa non ha modificato gli elementi essenziali della direttiva previgente, ma ha allineato definizioni, prescrizioni in materia di rintracciabilità, obblighi degli operatori economici, criteri e procedure per la selezione degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati) e requisiti di valutazione della conformità alla decisione n. 768/2008/CE e con la nuova terminologia del trattato di Lisbona.

Come illustrato nella comunicazione della Commissione europea "Adeguamento di dieci direttive di armonizzazione tecnica alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" (COM/2011/763), la sostanza dell'adeguamento può essere riassunta come segue:

- misure volte ad affrontare il problema della non conformità;
- obblighi di importatori e distributori di verificare che le merci rechino la marcatura CE, siano accompagnate dai documenti richiesti e contengano informazioni che consentono la rintracciabilità;
- obblighi dei fabbricanti di fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli utilizzatori finali, nonché di effettuare prove a campione e di monitorare i prodotti;
- prescrizioni in materia di rintracciabilità durante l'intera catena di distribuzione;
- riorganizzazione della procedura relativa alla clausola di salvaguardia (vigilanza del mercato) per chiarire come le autorità responsabili dell'applicazione siano informate in merito a merci pericolose e garantire che in tutti gli Stati membri siano adottate le stesse misure in relazione al prodotto pericoloso;
- misure volte a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati;
- rafforzamento delle prescrizioni di notifica per gli organismi notificati quali indipendenza, competenza nello svolgimento della loro attività e applicazione degli orientamenti elaborati dai gruppi di coordinamento;
- processo di notifica riveduto;
- prescrizioni per le autorità di notifica (quali obiettività ed indipendenza nello svolgimento della loro attività);
- obblighi di informazione;
- misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive;
- adeguamento di definizioni e terminologia comunemente impiegati;
- adeguamento dei testi delle procedure di valutazione della conformità.

La delega legislativa

Lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014"), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea").

In base agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Tali disposizioni prevedono inoltre che i decreti legislativi siano accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea – che per la direttiva in esame non erano previsti - e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi devono essere informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
- d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Sono dettati poi ulteriori criteri in materia di sanzioni;
- e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

- h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
- i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo consta di 42 articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (*Disposizioni generali*) articoli dall'1 al 3; il Capo II (*Obblighi degli operatori economici*) articoli dal 4 al 9; il Capo III (*Disposizioni di sicurezza*) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (*Conformità dell'esplosivo*) articoli dal 18 al 22; il Capo V (*Notifica degli organismi di valutazione della conformità*) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (*Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile*) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (*Disposizioni transitorie e finali*) articoli dal 37 al 42.

Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

L'**articolo 1**, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, circoscrive l'**ambito di applicazione** del provvedimento agli esplosivi per uso civile.

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera *a*), del presente provvedimento, con la dicitura "esplosivi" devono intendersi materie ed articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

Ebbene, sono **esclusi dalla disciplina recata dallo schema**: gli esplosivi in uso alle Forze armate e di polizia; gli articoli pirotecnici; le munizioni (fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15, v. *infra*); le campionature di nuovi esplosivi in movimento all'interno dell'Unione europea, destinate ad essere testate dai competenti organismi. Con riferimento alle campionature si specifica che queste dovranno recare le opportune indicazioni di non conformità e non disponibilità sul mercato ed essere autorizzate dal prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione; è inoltre fatta salva la disciplina sulla tracciabilità degli esplosivi (di cui all'articolo 16 dello schema).

Le raccomandazioni sul trasporto delle merci pericolose sono redatte dall'apposito gruppo di esperti nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE - *United Nations Economic Commission for Europe*), una delle cinque commissioni economiche territoriali riconducibili al Consiglio economico e sociale (ECOSOC) dell'ONU. L'ultima versione del documento, la 19^a revisione del luglio 2015 ([doc. ST/SG//AC.10/1/Rev. 19/2015](#)) è reperibile presso la [pagina dedicata](#) del sito dell'UNECE.

L'Allegato I del decreto legislativo n. 7 del 1997 reca l'elenco puntuale delle materie e degli oggetti esplodenti. Tale elenco, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, di esecuzione del decreto legislativo n. 7 del 1997, è redatto sulla base delle Raccomandazioni ONU. Lo schema di decreto in esame non ripropone, invece, un simile elenco e, nel definire l'ambito di applicazione della presente disciplina, richiama direttamente le Raccomandazioni.

L'**Allegato I** del provvedimento in esame reca invece l'**elenco**, sempre basato sulle Raccomandazioni ONU, degli **articoli pirotecnici e delle munizioni**.

Tale elenco, peraltro, corrisponde all'omologo elenco annesso alla direttiva ed è definito, come nella direttiva, "non esaustivo" dall'articolo 1, **comma 3**.

Gli **articoli pirotecnici** esclusi dall'ambito di applicazione, sono disciplinati dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (richiamato dal medesimo articolo 1, al **comma 2, lettera b**)) recante "attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici".

Le *munizioni*, parimenti escluse dal campo di applicazione, sono invece definite (dall'**articolo 2, comma 1, lettera b**)) quali proiettili e cariche propulsive, comprendenti le munizioni a salve, "utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria".

Il **comma 4** - conformemente all'articolo 1, par. 3, della direttiva - stabilisce che le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle norme nazionali, comprese le convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia, ai fini della classificazione di talune sostanze non previste dal presente decreto, nonché ai fini della prevenzione e della repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

L'**articolo 2** reca le **definizioni**. Oltre agli esplosivi e alle munizioni, vi sono definite le seguenti nozioni: sicurezza; sicurezza pubblica; licenza di trasferimento; trasferimento; messa a disposizione sul mercato; immissione sul mercato; fabbricante; rappresentante autorizzato; importatore; distributore; operatori economici; armaiolo; specifica tecnica; norma armonizzata; accreditamento; organismo; valutazione della conformità; organismo di valutazione della conformità; richiamo; ritiro; normativa di armonizzazione dell'Unione; marcatura CE.

L'**articolo 3** scandisce che è **vietato** fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nel decreto in esame.

Tali **requisiti essenziali di sicurezza** sono sunteggiati nell'**Allegato II**, sia generali sia speciali.

La previsione dell'articolo 3 ricalca quella dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 7 del 1997, che peraltro faceva riferimento espresso, quale oggetto, agli esplosivi ad uso civile privi della marcatura CE e non superanti la valutazione di conformità. Benché non ricompreso nel dettato testuale della nuova previsione (che fa generale richiamo ai requisiti contenuti nell'atto in esame), la valutazione di conformità rimane beninteso elemento costitutivo della disciplina. Ne dà articolazione l'**Allegato III**, che individua di esse (com'era già nel corrispettivo allegato del decreto legislativo n. 7 del 1997) più 'specie' o momenti procedurali, a seconda che sia esame UE del tipo ovvero conformità

al tipo basata: sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali; sulla garanzia della qualità del processo di produzione; sulla garanzia di qualità del prodotto; sulla verifica del prodotto; sulla verifica dell'unità.

I successivi articoli da 4 a 9 - in attuazione degli articoli da 5 a 10 della direttiva - stabiliscono gli obblighi degli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione.

Essi sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente prodotti conformi alla normativa.

L'**articolo 4** dispone in ordine agli **obblighi dei fabbricanti**, chiamati a garantire, tra l'altro, che gli esplosivi siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

Tra gli obblighi, figura la **conservazione per dieci anni** della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE. Così come figura il fornire tutte le informazioni e documentazione **in lingua italiana** onde dimostrare la conformità dell'esplosivo, dietro ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di vigilanza del mercato.

I fabbricanti possono nominare con mandato scritto propri **rappresentanti** ai sensi dell'**articolo 5**.

Gli **articoli 6 e 7** recano gli obblighi posti in capo, rispettivamente, agli **importatori e ai distributori**.

Essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'**articolo 8**: quando, cioè, l'importatore o il distributore immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame.

Infine, l'**articolo 9** individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'**identificazione degli operatori economici**. Vi si stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare alle autorità di sorveglianza l'operatore economico che abbia fornito loro, o cui abbiano fornito, esplosivi, nonché l'obbligo di conservazione, per un periodo di tempo pari a dieci anni, di tali informazioni.

Gli **articoli 10 e 11** concernono, rispettivamente, il **trasferimento** e il **transito** degli esplosivi per uso civile, da e verso uno Stato membro.

E' disciplina posta secondo quanto previsto dalla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004 (relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi).

L'articolo 10 individua nel prefetto territorialmente competente per il territorio di destinazione del prodotto, l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione per introdurre gli esplosivi in territorio nazionale richiesta dall'articolo 11 della direttiva testé ricordata. E specifica gli elementi che devono essere contenuti nella domanda di autorizzazione.

Il prefetto, qualora ravvisi motivi ostativi all'autorizzazione, trasmette le informazioni al Ministero dell'interno, anche ai fini della comunicazione alla Commissione europea.

Si prevede, altresì, l'autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di origine nonché delle autorità degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.

L'articolo 11 tratta gli **obblighi** che l'operatore economico responsabile del trasferimento è tenuto ad adempiere in caso di transito (sia prima sia dopo la sua effettuazione) degli esplosivi nel territorio di altri Stati membri.

L'**articolo 12** subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di **munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro** dell'Unione europea, all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla-osta del prefetto competente territorialmente per il luogo di destinazione.

L'autorizzazione ed il nulla-osta devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Sono elencati gli elementi che la domanda per il rilascio del citato nulla-osta deve contenere, la quale, nel caso di trasferimento tra armaioli, risulta più semplificata, come peraltro richiesto dalla direttiva.

L'**articolo 13** disciplina la procedura di **trasferimento di munizioni verso uno Stato membro**, in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente per il trasferimento *da* uno Stato membro.

L'**articolo 14** (recante **deroghe** per ragioni di sicurezza pubblica) consente, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, al prefetto competente per territorio di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dallo schema, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale (**comma 1**).

Analogamente, al **comma 3**, prevede la possibilità per il Ministro dell'interno di disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna - per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare - degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Si tratta - per entrambe le misure di cautela di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo dello schema - di disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 7 del 1997 (all'articolo 12, commi 1 e 2).

Entrambe sono state trasfuse nel testo in esame, ravvisandone la rispondenza all'articolo 13 della direttiva di riferimento. Il fine è disporre di strumenti di intervento, ove siano posti in pericolo beni giuridici fondamentali quali la sicurezza e l'incolumità pubbliche.

Sono strumenti che si aggiungono a quelli previsti entro il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931). Sono le previsioni del suo articolo 39 (secondo il quale il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; e nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali, dandone immediata comunicazione al prefetto; con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali, in mancanza della quale interviene la confisca) e dell'articolo 40 (secondo il quale il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare).

L'**articolo 15** disciplina lo **scambio di informazioni** relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni.

Dispone che per quel che concerne le informazioni di carattere amministrativo connesse alla singola operazione provvedano i prefetti, mentre ogni altra informazione è resa disponibile dal Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza), chiamato a curare i rapporti con la Commissione europea.

L'**articolo 16** concerne la **identificazione e tracciabilità degli esplosivi**. Prescrive agli operatori economici di aderire ad un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile (compresi, tra i dati da produrre, l'ubicazione durante il possesso da parte degli operatori economici, nonché l'identità di questi ultimi).

L'articolo fa rinvio a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante "Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile" e successive modifiche e integrazioni.

La direttiva del 2014 oggetto di recepimento da parte dello schema in esame prevede peraltro che siffatto sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi non si applichi ad alcuni tipi di esplosivi (v. *supra*). La disposizione tuttavia non richiede recepimento, poiché le previsioni sono già contenute nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (suo articolo 1, comma 3, lettere *d*) ed *e*); si tratta rispettivamente di: esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa in autopompe, se destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello; esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posta a dimora subito dopo la produzione).

Ancora dell'articolo 16 dello schema, il **comma 4** riduce a dieci anni la durata (finora invece protrattasi per cinquanta anni) dell'obbligo di conservazione posto dal Testo unico di pubblica sicurezza (suo articolo 55, comma 3, secondo il quale alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di

pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Ebbene, le informazioni registrate nel sistema informatico devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività, prevede quella disposizione del Testo unico quale finora vigente).

L'**articolo 17** impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita **licenza o autorizzazione** al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

L'obbligo non vale per i dipendenti degli operatori economici. Se tuttavia si ricada in attività di disgelamento delle dinamiti, di confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina, di brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico, di eliminazione delle cariche inesplose, rimane fermo l'obbligo per il personale di possedere speciale licenza (da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal prefetto, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità). E' obbligo posto dall'articolo 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (recante "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547").

Lo schema di decreto legislativo non recepisce gli articoli 17 e 18 della direttiva n. 28 del 2014.

Le disposizioni di quegli articoli sono infatti già presenti nell'ordinamento italiano.

Per quel che riguarda la capacità tecnica degli operatori economici, valgono le vigenti disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (regio decreto n. 635 del 1931) al Testo unico di pubblica sicurezza che richiedono il possesso di una particolare abilitazione tecnica (artt. 101 e ss). Ed è prevista - all'articolo 38, comma 1, dello schema in esame (v. *infra*) - l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, con cui rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 del medesimo regolamento del 1940, circa l'abilità tecnica di coloro che intendano fabbricare esplosivi di qualsiasi specie.

Per quel invece riguarda il sequestro di esplosivo oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illeciti, le norme corrispondenti sono contenute nel codice di procedura penale (articoli 252 e 321).

L'**articolo 18** dispone circa la **presunzione di conformità degli esplosivi**. Ripropone un principio sancito dalla direttiva di riferimento, secondo cui gli esplosivi, che siano conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II.

L'**articolo 19**, relativo alle **procedure di valutazione della conformità**, prescrive che gli esplosivi per uso civile debbano soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II.

Elenca, a tal fine, le specifiche procedure necessarie per conseguire la conformità, sia per la produzione in serie che per la produzione di un esemplare unico.

Stabilisce, altresì, che l'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscano per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'**articolo 20** prevede specifiche indicazioni circa le caratteristiche della **dichiarazione di conformità UE** che deve accompagnare un esplosivo per uso civile, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. L'**Allegato IV** riporta poi, della dichiarazione di conformità, una sorta di fac-simile.

Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'esplosivo ai requisiti prescritti.

L'**articolo 21** ribadisce che la **marcatatura CE** (della quale l'**Allegato V** reca un facsimile) è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 (relativo appunto alla marcatatura CE) del regolamento (CE) n. 765/2008 (il quale pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).

Dunque la marcatatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario. La marcatatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione sia prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti. Apponendo o avendo apposto la marcatatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. La marcatatura CE è l'unica marcatatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatatura CE. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l'uso improprio della marcatatura; istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.

L'**articolo 22**, relativo a regole e condizioni per l'apposizione della **marcatatura CE**, indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della "marcatatura CE" prevista dalla direttiva di riferimento. È fatto divieto di apporre una marcatatura o un'iscrizione ingannevole o non leggibile (divieto sanzionato ai sensi dell'articolo 37, comma 7 dello schema, v. *infra*).

La disposizione riproduce testualmente i primi quattro commi dell'art. 23 della direttiva.

Il **comma 5** reca una disposizione più restrittiva rispetto a quella recata dall'omologo comma della direttiva: quest'ultima prevede che la marcatura CE sia apposta sui documenti di accompagnamento, anziché direttamente sull'esplosivo in una serie tassativa di casi:

- esplosivi fabbricati per uso proprio;
- esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in unità mobili di fabbricazione di esplosivi (MEMU) destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
- esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione *in loco*).

La disposizione di recepimento prevede tale tipo di marcatura esclusivamente nel primo caso, ossia negli esplosivi fabbricati per uso proprio e, viene specificati, utilizzati direttamente dal fabbricante.

Il comma 6 della direttiva non reca una disposizione direttamente applicabile, bensì prescrive agli Stati membri l'obbligo di garantire una applicazione corretta delle norme di attuazione. Tale prescrizione è recepita dal comma 6 dell'art. 22 dello schema che pone il divieto di apporre marchi o iscrizioni ingannevoli o non riconoscibili.

L'articolo 23, riguardante gli **Organismi di valutazione** della conformità; domanda e procedura di notifica, disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore di tali organismi nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dallo schema di decreto. In particolare, è richiesto, per lo svolgimento dell'attività di certificazione da parte di enti pubblici e privati, il rilascio di un'autorizzazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le materie esplodenti.

Sono, inoltre, stabilite le modalità di accreditamento di tali organismi da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che rilascia apposito certificato di accreditamento; è individuata nel Ministero dello sviluppo economico **l'autorità nazionale di notifica** degli organismi in questione alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Infine, sempre in aderenza alle disposizioni della direttiva di riferimento, si stabiliscono i termini temporali, superati i quali un organismo notificato può operare, nonché gli obblighi, per l'autorità di notifica, di connessa informazione alla Commissione dell'UE.

Con detta disposizione sono recepiti anche gli articoli 31 e 32 della direttiva comunitaria.

Appare opportuno chiarire con quali misure viene recepito nell'ordinamento interno quanto disposto dall'art. 31, par. 2 della direttiva, che disciplina i documenti che devono accompagnare la domanda di notifica.

L'**articolo 24**, che disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, prevede la **sospensione o il ritiro della notifica** da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle

prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione. Inoltre, il Ministero informa la Commissione sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, in aderenza con l'articolo 34 della direttiva.

Rispetto alla formulazione della direttiva si evidenzia che al comma 1, primo periodo, non è compresa la limitazione delle notifica (citata invece nel secondo periodo). Il comma 2 non trova riscontro diretto nella direttiva.

L'**articolo 25** stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva UE. L'organismo di valutazione della conformità opera in modo indipendente rispetto ai soggetti richiedenti ed assicura l'esame imparziale di ogni singolo prodotto verificato.

Al comma 9, in particolare, non viene prevista la copertura statale della responsabilità civile degli organismi di valutazione, prevista come facoltativa dalla direttiva (par. 9).

Rispetto alla direttiva inoltre il comma 10, in relazione all'obbligo di segretezza del personale degli organismi di valutazione, non richiama l'allegato III (recante le procedure di valutazione di conformità). Parimenti, non viene richiamato il principio della tutela dei diritti di proprietà.

L'**articolo 26** – sul controllo degli organismi notificati - stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento provveda al controllo degli organismi notificati. Le modalità del controllo saranno definite in un'apposita convenzione tra lo stesso MISE, il Ministero dell' interno-Dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo nazionale di accreditamento.

L'**articolo 27**, sulla base del principio sancito dalla direttiva di riferimento all'articolo 29, prevede che un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame si presume conforme.

L'**articolo 28**, relativo alle affiliate e ai subappaltatori degli organismi notificati stabilisce gli **obblighi e le garanzie** che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata. Affiliate e subappaltatori, al pari degli organismi notificati, devono essere in possesso sia dell'autorizzazione del Capo della Polizia che del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento. Rispetto alla direttiva il testo prevede che i subappaltatori non solo debbano rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 25 ma anche essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

L'**articolo 29**, sugli **obblighi** operativi degli organismi notificati, prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito

della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile., tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per l'identificazione degli articoli oggetto di valutazione ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri una irregolarità relativa ad un prodotto, come il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche.

In tema di **ricorso** contro le decisioni degli organismi notificati l'articolo 37 della direttiva non viene direttamente recepito. Nella relazione illustrativa si evidenzia che non si è ritenuto di specificare nel testo in esame l'autorità giurisdizionale competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni degli organismi notificati, in quanto il relativo gravame seguirà le regole ordinarie di attribuzione al giudice ordinario, trattandosi di attestazioni/certificazioni tecniche rese agli operatori economici a fronte del pagamento di un corrispettivo e previo positivo riscontro della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza dell'esplosivo.

L'**articolo 30** riproduce testualmente l'articolo 38 della direttiva, stabilendo obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico, in particolare in ordine agli esplosivi per uso civile oggetto di valutazione di conformità.

L'**articolo 31** riguarda il **coordinamento** degli organismi notificati e, recependo l'articolo 40 della direttiva, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati per la partecipazione a gruppi di coordinamento.

L'**articolo 32** assegna al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile.

Nella relazione si evidenzia ciò è in linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplodenti,

A tal fine, si attribuisce al Prefetto, con la collaborazione di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, il potere di adottare misure volte ad effettuare periodiche ispezioni nei luoghi di fabbricazione, deposito e vendita degli esplosivi, l'eventuale prelievo di campioni di esplosivi per la relativa sottoposizione a prove ed analisi, il ritiro od il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. I costi relativi alle prove ed alle analisi volte ad accertare la sicurezza del prodotto sono posti a carico degli operatori economici interessati solo in caso di accertata non conformità del prodotto stesso.

Al Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale.

Si introducono misure volte a garantire che gli esplosivi immessi sul mercato non solo non presentino rischi per la salute e la sicurezza delle persona, ma anche la

sicurezza dei beni e dell'ambiente (non previsto dall'articolo 41 della direttiva, ma contemplato in quelli successivi).

L'**articolo 33** riguarda le **procedure** che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente. Rispetto alla direttiva le previsioni dei commi 8 e 9 non trovano riscontro diretto nella stessa ma sono aggiunte in sede di recepimento.

L'**articolo 34** reca una procedura di **salvaguardia**, introdotta ai fini del recepimento interno, assolvendo alla funzione di rendere edotti gli operatori economici degli atti di esecuzione assunti dalla Commissione europea in merito a misure nazionali contrarie alla legislazione dell'Unione europea o avverso le quali siano state sollevate obiezioni, ponendo a carico del Ministero dell'interno il relativo obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti informazioni al mercato interno.

L'**articolo 35** prevede le **ulteriori procedure** che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse.

I commi 1-3 recepiscono i par. 1-3 dell'articolo 44 della direttiva. Il comma 4 non ha riscontro diretto nella direttiva ma appare necessario per concludere la procedura di cui ai par. 4 e 5.

L'**articolo 36** - riproducendo l'articolo 45 della direttiva - stabilisce i casi di "**non conformità formale**" degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'**articolo 37** prevede specifiche **sanzioni** per la violazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto. Si ricorda che l'articolo 50 della direttiva lascia agli Stati membri la decisione relativa a quali sanzioni, anche penali, adottare per le infrazioni degli operatori economici.

In particolare, il comma 1 introduce le sanzioni penali per la mancata conservazione dei dati; il comma 2 sanziona in via amministrativa la violazione degli obblighi di informazione cui sono tenuti gli operatori economici. Il comma 3 introduce una modifica all'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 8/2010 volta a sanzionare la mancata adozione di misure di "*Disaster recovery*" del sistema informatico di tracciamento degli esplosivi. In proposito, la direttiva, all'articolo 15, prevede che i dati debbano essere protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentale o dolosa.

L'articolo 38, che reca le disposizioni transitorie e finali, contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare la **fase attuativa e transitoria** connessa allo schema di decreto, anche attraverso il rinvio a regolamenti e decreti ministeriali. In particolare, si prevede al comma 1, come già detto, l'emanazione di un D.P.R. con il quale rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 del Regolamento di esecuzione al TULPS, concernente la capacità tecnica di coloro che intendano fabbricare materie esplosive; al comma 2 è prevista l'emanazione di uno o più D.P.R. necessari per aggiornare le vigenti disposizioni regolamentari e renderle aderenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite e alle norme introdotte dal decreto che si illustra, anche ai fini della detenzione e del deposito.

A tal riguardo, con la finalità di “evitare vuoti normativi”, è disposta la “perdurante vigenza” di alcune disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 che è anch'esso abrogato dal decreto legislativo in esame, unitamente al decreto legislativo n. 7 del 1997 sino alla data di entrata in vigore dei cennati regolamenti.

Nella relazione illustrativa si specifica che il rinvio ai necessari provvedimenti di attuazione non pregiudica il recepimento nei termini previsti della direttiva di riferimento, in quanto la normativa UE è integralmente recepita nello schema di decreto legislativo.

Tra le norme transitorie si richiamano, in particolare, quelle contenute ai commi 4 e 5 (di recepimento dei par. 1 e 2 dell'articolo 51 della direttiva), che rispettivamente confermano la legittimità dell'immissione sul mercato fino al 20 aprile 2016 degli esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e la validità dei certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE.

Il comma 6, infine, per esigenze di coordinamento normativo, stabilisce che i richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.

L'articolo 39 dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 - quando essa è espletata da amministrazioni dello Stato - ad un **sistema tariffario**. Le tariffe in questione - da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sono aggiornate ogni due anni.

Non trova riscontro nella direttiva.

L'articolo 40 reca la **clausola di invarianza finanziaria** disponendo che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 41 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono **abrogati** il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo.

L'articolo 42 individua la data di **entrata in vigore** delle disposizioni dello schema di decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

L'Allegato I contiene un elenco degli articoli pirotecnici e delle munizioni, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose ed esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

L'Allegato II (Requisiti essenziali di sicurezza) stabilisce, in linea con la direttiva di riferimento, i requisiti che ogni esplosivo per uso civile deve soddisfare per l'apposizione della "marcatura CE", secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame.

L'Allegato III (Procedure di valutazione della conformità), previsto dall'articolo 19, comma 2, disciplina le sei procedure valutazione della conformità, le relative formalità e gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni.

L'Allegato IV (Dichiarazione di conformità CE) riporta la struttura tipo della dichiarazione di conformità, rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante ed attestante che un determinato esplosivo per uso civile rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all' Allegato n.

L'Allegato V (marcatura CE) riporta il simbolo grafico della marcatura CE ed i relativi limiti dimensionali, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed in corrispondenza al modello di cui all'Allegato II al Regolamento medesimo.